

Decreto del 9 aprile 1993 - Min. Finanze

Modalita' applicative dell'imposta sul valore aggiunto per il commercio di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1993

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

IVA per il commercio di quotidiani periodici libri ecc

Articolo 2

Opzioni per l'applicazione dell'IVA.

Articolo 3

Caratteristiche delle pubblicazioni.

Articolo 4

Riscossione d'imposta.

Articolo 5

Applicazione imposta per acquisti intra comunitari.

Articolo 6

Emissione fatture.

Articolo 7

Annotazione delle operazioni.

Articolo 8

Applicazione talune disposizioni.

Articolo 9

Forfettizzazione della resa.

Articolo 10

Entrata in vigore.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74, primo comma, lettera c), del citato decreto n. 633 il quale stabilisce in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo di detto decreto:

1) che per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri l'imposta e' dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuite del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa;

2) che per periodico si intende qualsiasi pubblicazione registrata come tale ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

3) che per le cessioni congiunte di quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti con l'aliquota relativa al bene principale e che, qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute;

4) che la diminuzione del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa e' elevata per gli anni 1992-1993 al 70 per cento e per gli anni 1994-1995 al 60 per cento;

Considerato che, ai sensi del secondo comma del citato art. 74, le operazioni relative al commercio dei sopracitati beni non sono soggette all'imposta in quanto equiparate a quelle di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto n. 633/1972;

Visto il terzo comma del sopra menzionato art. 74, il quale prevede che le modalita' e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 34, comma 3, lettera e), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, con il quale e' stata modificata la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 74 del decreto n. 633, al fine di estendere l'applicazione, oltre che al commercio di tutti i periodici registrati ai sensi della citata legge 8 febbraio 1948, n. 47, e di giornali quotidiani, ancorche' commercializzati con supporti integrativi, anche al commercio di libri e alle cessioni congiunte delle dette pubblicazioni con altri beni;

Visto l'art. 2 della legge 27 novembre 1989, n. 384, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, con il quale il regime previsto dall'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto n. 633, come modificato dal citato art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e' stato dichiarato applicabile, relativamente alle cessioni congiunte di periodici e di altri beni, anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990;

Considerato che occorre provvedere alla modifica del decreto ministeriale 29 dicembre 1989, e successive modificazioni, al fine di adeguare le relative disposizioni alle norme contenute nel decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli scambi intracomunitari;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernente la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei giornali periodici nonche' delle altre pubblicazioni periodiche registrate come tali e' sostituito dal seguente:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - IVA per il commercio di quotidiani periodici libri ecc

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. L'imposta sul valore aggiunto per il commercio di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri e' dovuta dagli editori ed e' determinata, distintamente per ciascuna testata o titolo, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, anche in esecuzione di contratto estimatorio, diminuito della percentuale del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa.

2. Gli editori, ai fini dell'applicazione dell'imposta, debbono annotare entro il mese successivo a quello di consegna o spedizione delle copie, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, distintamente per ciascuna testata o titolo e per ciascun giorno:

a) il numero delle copie consegnate o spedite, con esclusione di quelle di cui alle seguenti lettere b) e c);

b) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con esclusione di quelle di cui alla seguente lettera c);

c) il numero delle copie cedute senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e degli articoli 41 e 58 del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47;

d) il numero delle copie costituenti la resa forfettaria, calcolata sul numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lettera a);

e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di ciascuna copia;

f) l'ammontare dei corrispettivi determinato in funzione del prezzo indicato nella lettera e), relativi alle copie consegnate o spedite di cui alla lettera a) diminuite di quelle costituenti la resa forfettaria di cui alla lettera d);

g) l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto della percentuale di cui al comma precedente a titolo di forfettizzazione della resa;

h) l'ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi di cui alle lettere f) e g) diminuito, a norma del comma 4 dell'art. 27 del menzionato decreto n. 633, delle percentuali ivi indicate;

i) l'ammontare della relativa imposta.

3. Le annotazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate globalmente per ciascun mese solare; in caso di variazioni, nel corso del mese, del prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni le annotazioni possono essere effettuate globalmente, ma distintamente, in relazione ai diversi prezzi di vendita.

4. Le variazioni di prezzo di vendita al pubblico disposte dall'editore successivamente alla consegna o spedizione in esecuzione di contratto estimatorio danno luogo a corrispondenti rettifiche della base imponibile e della relativa imposta e devono essere annotate, entro il mese successivo a quello in cui hanno effetto, con le modalita' di cui al comma precedente.

5. Salvo quanto disposto nel successivo comma 6, non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta e' assolta dall'editore ai sensi del presente decreto.

6. Per le cessioni di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'art. 46, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47. Le fatture emesse a norma del suddetto art. 46 devono essere distintamente annotate nel registro di cui all'art. 23 del predetto

decreto n. 633/1972.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Opzioni per l'applicazione dell'IVA.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. Gli editori di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri possono optare, distintamente per ciascuna testata o titolo, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in relazione al numero delle copie vendute, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica dell'imposta di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Per le nuove pubblicazioni consegnate o spedite successivamente al termine di cui al comma precedente, ovvero nei casi di inizio di attivita', l'opzione deve essere comunicata entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica dell'imposta nella quale sono comprese le operazioni relative alla nuova edizione. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata ed e' in ogni caso vincolante per l'anno solare nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve essere comunicata al competente ufficio entro il termine e con le modalita' di cui al comma precedente.

3. Gli editori che esercitano l'opzione di cui al comma 1 devono emettere, in relazione al momento di effettuazione dell'operazione e con riferimento al prezzo di vendita al pubblico, apposita fattura o documento equipollente nei confronti dell'altro contraente senza separata esposizione dell'imposta, ma con l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Puo' essere emesso un solo documento per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Gli obblighi di fatturazione possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello di cui sono state effettuate le operazioni e le relative annotazioni devono essere eseguite in un registro conforme a quello di cui all'art. 1, comma 2, indicando separatamente l'ammontare complessivo imponibile e quello della relativa imposta. Entro lo stesso termine e con le stesse modalita' debbono essere effettuate le annotazioni relative alle cessioni delle pubblicazioni in abbonamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Caratteristiche delle pubblicazioni.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto le pubblicazioni debbono contenere l'indicazione del prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Il prezzo della pubblicazione puo' risultare anche da apposito allegato all'esemplare; nell'allegato devono essere riportati anche il titolo della pubblicazione e l'indicazione dell'editore.

2. Sono ammessi la detrazione e il rimborso, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dell'imposta corrisposta per l'acquisto anche intracomunitario o per l'importazione dei beni e servizi impiegati nella produzione, edizione o commercio delle pubblicazioni e dei supporti indicati nel comma 1 dell'art. 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Riscossione d'imposta.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. Per le pubblicazioni di cui all'art. 1, comma 1, importate, l'imposta e' riscossa dalla dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Il valore delle pubblicazioni, se importate per la successiva commercializzazione, e' diminuito, a richiesta degli importatori, del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa; l'imposta assolta in dogana non e' detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta e' assolta dall'importatore a norma del presente decreto.

2. I soggetti che provvedono alla distribuzione delle copie dei giornali e delle pubblicazioni teletrasmesse in fac-simile dall'estero si considerano, agli effetti del presente decreto, editori.

Torna al sommario

Articolo 5 - Applicazione imposta per acquisti intra comunitari.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. Per gli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, di pubblicazioni e di supporti di cui all'art. 1, comma 1, non destinati a successiva commercializzazione, l'imposta si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Se l'acquisto e' effettuato per la successiva commercializzazione l'imposta si applica assumendosi, ai fini della determinazione della base imponibile, il numero delle copie acquistate al netto della percentuale di forfettizzazione della resa di cui al comma 1 dell'art. 1. L'imposta non e' detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta e' stata assolta dall'acquirente intracomunitario a norma della presente disposizione.

2. L'imposta si applica a norma del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, in mancanza del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato, ferma restando la indetraibilita' se l'acquisto non e' destinato a successiva commercializzazione ovvero se il contribuente ha optato per l'applicazione dell'imposta ai sensi del suddetto decreto sugli acquisti intracomunitari di pubblicazioni effettuati per la successiva commercializzazione delle stesse; sulle successive cessioni l'imposta si applica a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto. L'opzione puo' essere esercitata per ciascuna testata o titolo e deve essere comunicata, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica dell'imposta; essa ha effetto fino a quando non sia revocata ed e' in ogni caso vincolante per l'anno solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve essere comunicata al competente ufficio entro il termine e con le modalita' anzidette. Per l'anno 1993 l'opzione puo' essere esercitata entro il termine per la liquidazione periodica relativa al mese di marzo e gli obblighi relativi alle operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si intendono regolarmente adempiuti se assolti entro il predetto termine ovvero, se le liquidazioni sono eseguite a cadenza trimestrale, entro il termine per la liquidazione periodica relativa al primo trimestre.

3. La fattura per le cessioni non imponibili di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, oltre all'indicazione di cui al successivo art. 46, comma 2, primo periodo, puo' contenere anche l'indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta nello Stato membro di destinazione delle pubblicazioni.

4. Gli obblighi e i diritti relativi alle cessioni di pubblicazioni effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 40, comma 3, del

decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, sono adempiuti ed esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 44 del suddetto decreto. Per l'anno 1993, ai fini dell'osservanza degli obblighi relativi alle operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il rappresentante puo' essere nominato entro il termine per la liquidazione periodica relativa, rispettivamente, al mese di marzo o, se le liquidazioni sono eseguite a cadenza trimestrale, al primo trimestre e gli obblighi si intendono regolarmente adempiuti se assolti entro i predetti termini.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Emissione fatture.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. I distributori delle pubblicazioni che addebitano a ciascun editore, o importatore o soggetto che effettua acquisti intracomunitari i corrispettivi pagati per le operazioni di trasporto, trabalzo, strillonaggio o per le altre prestazioni accessorie ad essi rese, debbono emettere le relative fatture ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Annotazione delle operazioni.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 5, comma 1, le fatture relative alle suddette operazioni devono essere annotate, con l'indicazione anche del numero delle copie acquistate e del relativo prezzo di vendita al pubblico, nel registro di cui all'art. 1 ovvero nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la liquidazione dell'imposta puo' essere effettuata in apposite sezioni dei suddetti registri. Se gli acquisti intracomunitari sono effettuati dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, l'imposta relativa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2, e all'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge; il successivo art. 50, comma 4, si applica limitatamente alla disposizione contenuta nell'ultima parte del secondo periodo.

2. Restano fermi gli obblighi di annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i soggetti che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5, applicano nei modi ordinari l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari delle pubblicazioni di cui all'art. 1, comma 1.

3. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, i soggetti che effettuano la vendita al pubblico delle pubblicazioni indicate nell'art. 1, comma 1, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'esercizio del diritto alla detrazione e al rimborso di cui agli articoli 19 e 30 del predetto decreto, concernente l'imposta relativa a prestazioni di servizio o a beni diversi dalle dette pubblicazioni, deve intendersi comunque subordinato alla tenuta del registro di cui all'art. 25 dello stesso decreto.

4. Gli editori, gli importatori e i distributori sono esonerati dall'obbligo di compilazione dell'elenco dei clienti previsto dal primo comma dell'art. 29 del decreto indicato nel precedente comma limitatamente alle operazioni soggette alla disciplina del presente decreto, fermo

restando l'obbligo della compilazione degli elenchi di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Applicazione talune disposizioni.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Forfettizzazione della resa.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. La percentuale di forfettizzazione della resa di cui agli articoli 1, 4 e 5 e' elevata, per l'anno 1993 al 70 per cento e per gli anni 1994-1995 al 60 per cento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Entrata in vigore.

In vigore dal 29 aprile 1993 - con effetto dal 1 gennaio 1993

1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1993. Esso sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)
